

# STATUTO

## Titolo I

### DENOMINAZIONE E SEDE – DISPOSIZIONI GENERALI DELLO STATUTO

Art. 1) E' costituita l'Associazione di Volontariato denominata "TEMPORA ONLUS", con sede legale in Trento, (in via informativa in Via Andrea Pozzo, 30). L'Associazione opera in provincia di Trento, nonché in ambito nazionale ed internazionale.

Art. 2) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3) L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e da eventuali regolamenti, ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della Legge n. 266 del 1991, nonché delle altre leggi statali e provinciali.

Art. 4) L'Associazione è apolitica e apartitica; si ispira ai valori della fratellanza fra gli uomini e della solidarietà fra i popoli, ed esclude ogni distinzione di sesso, razza, cultura e religione.

L'Associazione può istituire sedi o sezioni secondarie, in Italia e all'estero.

## Titolo II

### FINALITÀ – SCOPI GENERALI – AMBITI D'INTERVENTO

Art. 6) L'Associazione "TEMPORA ONLUS" persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale ed internazionale e non ha scopo di lucro.

Le specifiche finalità dell'Associazione sono:

- cooperare allo sviluppo dei paesi e dei popoli, con specifico riguardo ai paesi in via di sviluppo;
- migliorare le condizioni economico – sociali, sanitarie e lavorative delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo;
- garantire la difesa dei diritti umani e civili;
- sensibilizzare la comunità locale sulle tematiche e sulle problematiche delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo;
- sensibilizzare la comunità locale sui valori della solidarietà, dell'uguaglianza e della pari dignità individuale e sociale;
- favorire l'attuazione di nuovi modelli sociali presso paesi e popolazioni in condizioni di obiettivo disagio.

Per raggiungere gli scopi suddetti, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere e realizzare progetti e micro progetti per la costruzione di impianti ed infrastrutture, anche in riferimento agli aspetti alimentari ed igienico – sanitari;
- b) predisporre e gestire programmi di formazione e di qualificazione professionale per l'utilizzo di impianti, infrastrutture e servizi;
- c) introdurre e coordinare nuovi percorsi di istruzione scolastica, con specifico riferimento ai minori e alle donne;
- d) istituire progetti di intervento straordinario per calamità naturali;
- e) organizzare, in ambito locale e nazionale, seminari, incontri, conferenze e dibattiti sui temi della solidarietà sociale ed internazionale;
- f) organizzare, in ambito locale e nazionale, campagne di sensibilizzazione e di raccolta di fondi a sostegno di programmi e progetti;
- g) organizzare, in ambito locale e nazionale, corsi di formazione e qualificazione di volontari;
- h) collaborare con altre Associazioni ed organismi titolari di finalità analoghe;
- i) collaborare con altri Enti, pubblici e privati, anche a titolo contributivo e convenzionato.

## Titolo III

### SOGGETTI ADERENTI

Art. 7) Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, mosse da spirito di solidarietà, ne condividano gli scopi provvedendo al versamento della quota associativa annuale.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci fondatori: coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione;
- soci volontari: coloro che, operando in nome e per conto dell'Associazione in forma personale, volontaria e gratuita, vengono sottoposti a copertura assicurativa ed iscritti nel Registro dei soci volontari;
- soci simpatizzanti: coloro che aderiscono all'Associazione condividendone gli scopi e le modalità ed erogando ulteriori somme a titolo di erogazione liberale.

L'adesione all'Associazione avviene con domanda scritta presentata al Presidente e sottoposta a delibera del Consiglio Direttivo. In caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

## **Titolo IV**

### **DIRITTI E DOVERI DEI SOCI – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ADERENTE**

Art. 8) L'adesione all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti, con particolare riferimento al diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. Essi hanno, inoltre, i diritti di informazione e di controllo delle attività e delle decisioni associative ed hanno infine il diritto al rimborso delle spese analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

I Soci sono tenuti ad un comportamento leale e corretto sia nelle relazioni gli altri iscritti che con terzi. Essi hanno il diritto/dovere di partecipare alle Assemblee ed alle attività associative. Devono svolgere la propria attività in modo personale, volontario e gratuito.

Art. 9) Le qualifiche di socio possono venir meno per:

- a) decesso;
- b) scioglimento dell'Associazione;
- c) recesso, che dovrà essere comunicato per iscritto al Presidente dell'Associazione e con effetto immediato a decorrenza della data di ricevimento;
- c) mancato versamento della quota associativa entro il termine annuale fissato dal Consiglio Direttivo;
- d) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per comprovati motivi d'incompatibilità, per aver contravvenuto alle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento, o per altri comportamenti contrastanti con le finalità e i principi dell'Associazione. Contro il provvedimento di esclusione, l'associato può proporre appello al Collegio dei Probiviri.

I Soci, che per qualsiasi causa cessino di appartenere all'Associazione, non possono richiedere le quote associative e i contributi versati né hanno diritto al patrimonio della stessa.

## **Titolo V**

### **ORGANI ASSOCIAZIONE**

Art.10) Gli organi dell'Associazione sono: Assemblea dei Soci – Consiglio Direttivo - Collegio dei Revisori dei Conti. Le cariche sociali sono eleggibili e sono svolte a titolo gratuito.

### **ASSEMBLEA**

Art. 11) L'Associazione ha nell'Assemblea il suo Organo Sovrano. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è composta da tutti gli aderenti all'Associazione. Sono ammessi i soci in regola con la quota associativa.

L'Assemblea Ordinaria approva le linee generali di azione proposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, termine prorogabile al massimo di sei mesi quando lo richiedono particolari esigenze, da enunciarsi da parte del Consiglio Direttivo con apposita deliberazione da assumersi entro il termine più breve. Essa inoltre può essere convocata dal Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi la necessità, o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due quinti degli associati.

L'Assemblea Ordinaria elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei tre Revisori dei Conti. Essa delibera, altresì, sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di ammissione pronunciati dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è Straordinaria quando viene convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È Ordinaria in tutti gli altri casi.

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto da far pervenire a tutti gli Associati almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza; in caso d'urgenza il termine è ridotto a quattro giorni. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'ordine degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli

Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con la medesima maggioranza.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima che seconda convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea vota a scrutinio segreto per l'elezione degli Organi, palese per le rimanenti decisioni.

Il diritto/dovere di partecipare all'Assemblea ed il diritto di voto spetta ai rappresentanti degli Enti aderenti. Le riunioni dell'Assemblea dovranno essere sintetizzate in un Verbale, redatto da un componente della stessa appositamente nominato e firmato dal Presidente e dal suo Redattore. I verbali, conservati nella sede dell'Associazione nel Libro verbali dell'Assemblea dei soci, possono essere consultati dai Soci previa richiesta scritta e con diritto di estrarne copia a proprie spese.

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 12) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli associati. Esso nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Eventuali altre cariche possono essere assegnate all'atto di nomina dei consiglieri. Le cariche hanno durata biennale e possono essere riconfermate. Ogni componente non può ricoprire più di una carica.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- determinare l'ammontare della quota associativa annuale;
- redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, unitamente alle linee generali di azione;
- deliberare sulle domande di ammissione e sui casi di esclusione dei soci;
- sovrintendere alla gestione dell'attività.

In caso di dimissioni di un qualsiasi membro del Consiglio Direttivo, lo stesso continuerà le sue ordinarie amministrazioni, convocando senza indugio l'Assemblea ordinaria per il rinnovo della carica mancante.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente e comunque ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno i due terzi dei componenti. Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in mancanza, dal membro più anziano. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, ivi compreso l'impiego della posta elettronica, almeno ventiquattro ore prima. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente e ogni qualvolta venga fatta richiesta da un terzo dei consiglieri. Le delibere del consiglio direttivo sono validamente adottate a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. E' altresì ammesso, ai fini deliberativi, l'ausilio della video – conferenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono deliberate in apposito verbale, controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato all'interno del Libro verbali del Consiglio Direttivo.

#### **PRESIDENTE**

Art. 13) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Garantisce l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendosi a ratifica nella prima seduta successiva.

In caso di dimissioni del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente fino all'indizione di nuove elezioni.

Il Presidente può delegare proprie funzioni ad altri componenti del Consiglio Direttivo.

#### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Art. 14) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, soci o terzi, con mandato biennale, riconfermabile. Esso nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto Sociale ed accerta la regolare tenuta della contabilità. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono deliberate in apposito verbale, controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato all'interno del Libro verbali del Collegio dei Revisori dei Conti.

## **Titolo VI**

### **FINANZE, PATRIMONIO E BILANCIO**

Art. 15) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni, immobili e mobili, donazioni e lasciti;
- b) quote associative e contributi degli aderenti;
- c) contributi di privati o di enti pubblici;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

I beni ricevuti e le loro rendite sono destinati esclusivamente al conseguimento degli scopi previsti dal presente Statuto ed al rimborso delle spese per singole attività svolte dagli Associati a favore dell'Associazione.

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo è obbligato a redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Bilancio consuntivo e l'inventario.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

## **Titolo VII**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 16) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio; questa dovrà comunque avvenire a favore di altra organizzazione di volontariato, operante in settore analogo.

## **Titolo VIII**

### **CONTROVERSIE**

Art. 17) Per ogni controversia non risolvibile all'interno dell'Associazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

## **Titolo IX**

### **NORMA DI RINVIO**

Art. 18) Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto, si richiamano le norme del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia.